



COBAS Pubblico Impiego

aderente alla **Confederazione COBAS**

viale Manzoni 55 – 00185 ROMA Tel. 0677591926 Fax 0677206060
email: pubblicoimpiego@cobas.it sito: <http://pubblicoimpiego.cobas.it/>

Milano, 20 marzo 2019

Al Dirigente del Personale

➤ **Dott. Emmanuele
Moriggi**

Al Segretario Generale

➤ **Dott.ssa Maria Giuseppa
Fazio**

**e p.c. al Responsabile
Sistemi Informativi**

➤ **Dott.ssa Roberta Nicolis**

Oggetto: prerogative sindacali per i Cobas Pubblico Impiego.

A seguito della situazione che si è venuta a creare presso il comune di Cologno Monzese (MI) con la nostra Organizzazione Sindacale, presente ed attiva presso l'Ente con un certo numero di iscritti e con propri Delegati appartenenti alla RSU, con riferimento alla Vs. nota del 07/02/2019 prot. 6530, inviataci via mail, peraltro solo per conoscenza e non preceduta da un preventivo avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, ci preme sottolineare alcune inesattezze ivi esposte e controdedurre a quanto disposto con la stessa.

Riteniamo, anzitutto, lesivo della nostra immagine definire il nostro sindacato "associazione di lavoratori" e per il futuro Vi invitiamo cortesemente, ma anche doverosamente, ad un utilizzo di termini corretti alla luce delle importanti precisazioni che seguono.

Il "**COBAS Pubblico Impiego**" è una **vera e propria Organizzazione Sindacale**, legalmente riconosciuta da amministrazioni e istituzioni, federazione appartenente ai Cobas Confederazione dei Comitati di Base, presente nelle categorie del lavoro pubblico e privato, **dotata di propria autonoma struttura e con effettiva e concreta azione sindacale svolta con diffusione sull'intero territorio nazionale e con un intervento pluriennale anche in ambito internazionale.**

Nonostante “**Cobas Pubblico Impiego**” non sia un sindacato maggiormente rappresentativo, la nostra **Organizzazione Sindacale** ha tutti i requisiti previsti dalla legge e dall'ormai consolidata giurisprudenza, per l'esercizio del diritto all'informazione e **di tutte le medesime prerogative sindacali** riservate ai sindacati maggiormente rappresentativi, .

E precisamente l'Organizzazione Sindacale “**Cobas Pubblico Impiego**” è dotata dei requisiti di diffusione sul territorio nazionale, svolgendo un'effettiva azione sindacale e rivolte a tutela delle categorie che rappresenta, non limitate a casi isolati o alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, nonché garantiti da norme comuni e spettanti ad ogni individuo.

E' pacifico che ogni organizzazione sindacale operante nel pubblico impiego, come il “**Cobas Pubblico Impiego**”, se dotata dei suindicati requisiti, ha diritto all'esercizio di tutte le prerogative esplicitate nel contratto collettivo nazionale, esclusa la contrattazione (solo in ordine alla quale la legge richiede quella consistenza minima del 5%, certificata in sede ARAN); diversamente vi sarebbero rilievi di incostituzionalità per contrasto con gli art. 3 e della Costituzione Italiana.

Inoltre i delegati RSU **Cobas Pubblico Impiego** hanno, allo stesso modo, il diritto all'esercizio delle prerogative sindacali e a tutte le agibilità di legge.

Ove quanto sopra non fosse sufficiente a fugare una volta per tutte ogni dubbio in ordine ai diritti spettanti all' Organizzazione Sindacale “**Cobas Pubblico Impiego**”, si porta a conoscenza delle S.V. che già in passato il Comune di Cologno ha sostenuto la mancanza di legittimazione del sindacato di base (Slai Cobas), a cui erano iscritti i nostri Dirigenti sindacali, all'interno di un giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro, senza contare che oltretutto tale sindacato è notevolmente meno diffuso e strutturato del sindacato COBAS. In tale occasione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, con sentenza n. 264/2010 del 11/03/2010, ha sconfessato l'Amministrazione, riconoscendo la valenza nazionale di tale sindacato.

In tale sentenza il Giudice rilevava che *“l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale rappresenta solo uno degli indici rilevatori della natura nazionale del sindacato (v. Cass. 13240/2009); quest'ultima può essere desunta anche dalla diffusione su gran parte del territorio nazionale e dall'effettivo svolgimento su tale territorio di un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori mediante la partecipazione a scioperi, vertenze, audizioni presso istituzioni pubbliche ecc... (v. Cass. 3971/2004, Cass. 269/2005 ecc..)”*.

Tale sentenza peraltro al punto 3 riconosceva la legittimità di agire in autonomia di tale sindacato (anche al di fuori, quindi, della RSU).

Assodato pertanto che il nostro sindacato non è una semplice/anonima associazione di lavoratori, ma una vera e propria Organizzazione ed Associazione

Sindacale a carattere nazionale, considerato altresì che è attualmente il sindacato maggiormente rappresentativo all'interno dell'Ente, ci pare evidente che, in ossequio alla Costituzione (cfr. artt. 2, 21, 39) e allo Statuto dei Lavoratori, in particolare con riferimento all'art. 1 e 26, sia titolare delle piene prerogative e agibilità sindacali, per quanto riguarda l'informazione e la diffusione di documentazione sindacale.

Si precisa, inoltre, che con riferimento alle e-mail che talvolta il nostro sindacato invia ai lavoratori, fuori dall'orario di lavoro (anche se numerose sentenze hanno ammesso il "volantinaggio" anche durante l'orario di lavoro) e con casella di e-mail propria, in quanto quella precedentemente assegnataci ci è stata ingiustamente bloccata proprio da Codesta Amministrazione, si sottolinea che la attività di posta elettronica, utile al fine del lavoro sindacale, è stata equiparata alla tradizionale attività di posta elettronica, sia dalle autorità preposte alla privacy (parere garante del 16/06/1999) che dall'autorità giudiziaria (Tribunale di Milano 10/05/2002). Inoltre il principio di libertà sindacale garantisce a tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, lo svolgimento di quelle che sono le basilari attività sindacali corrispondenti al proselitismo ed alla raccolta fondi; a tal proposito le comunicazioni a mezzo mail si possono equiparare al classico volantinaggio (Pret. Torino 18/03/1995).

Il limite che incontra l'invio delle e-mail su caselle aziendali, relativo alla supposta interferenza sull'attività lavorativa, non è rilevante in quanto l'invio di una mail non è in alcun modo invasivo della sfera lavorativa del lavoratore destinatario ricevente, poiché legato all'autonoma decisione del dipendente di leggere tale messaggio (Trib. Catania 30/01/2009).

Non si comprende poi perché questo atteggiamento dell'Amministrazione Comunale abbia valenza solo per i Cobas Pubblico Impiego e non per altri sindacati dello stesso Ente.

Speriamo con la presente di aver chiarito la nostra posizione in materia, in modo da evitare che in futuro si ripetano nuovamente episodi del genere e sollecitiamo le S.V. a rimuovere ogni condotta antisindacale attuata nei confronti dell'Organizzazione Sindacale "**Cobas Pubblico Impiego**", nonché a ripristinare serene, corrette e non ritorsive relazioni sindacali affinché finalmente si raggiunga un clima di rispetto verso i Cobas Pubblico Impiego del comune di Cologno Monzese e verso i tanti lavoratori/trici che rappresentano.

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

p. Esecutivo nazionale Cobas Pubblico Impiego

Maurizio Russo

